

ATTO NOTORIO

Cos'è

L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti.

In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.


Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).

È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l'atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. n° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. n° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. n° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. n° 827 del 23/5/24).

Normativa

Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).

Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241



Chi può richiedere

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.

Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.

Dove

Presso il Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria giurisdizione - via De Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano (alle spalle del palazzo di Giustizia)

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell'ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

Come si svolge

1. Fissare un appuntamento recandosi presso l'Ufficio Atti Notori per la redazione dell'atto (in caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio).
2. Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto, il richiedente dovrà presentarsi al Cancelliere all'Ufficio Atti Notori del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati).

all'atto). Devono essere tutti muniti di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

3. Il richiedente e i testimoni firmeranno l'atto davanti al cancelliere.
4. Il ritiro dell'atto può avvenire immediatamente o dopo tre giorni (vedi costi).

Nota bene

Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:

- | certificato di morte in carta semplice
- | copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiata da parte degli eredi
- | copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge
- | fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà
- | tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza

In presenza di testamento, oltre ai documenti e agli atti sopra indicati, è richiesta anche la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio.

Costi

Per la redazione dell'atto occorrono:

- | 1 marca da € 16,00 per l'atto originale (che resta depositato in cancelleria).

Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: **Importi del diritto di copia**